

COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

Allegato delibera Giunta Municipale n. 61 del 7 agosto 2018

RINNOVO CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER
L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

Il Comune di Aritzo (ente di appartenenza), rappresentato in questo atto dal
Responsabile del Servizio Amministrativo Gualtiero Mameli,

E

Il Comune di Austis (ente utilizzatore), rappresentato in questo atto dal Commissario
Straordinario Dott. Alessandro Alciador.

PREMESSO che in data 01/02/2018 è stata stipulata convenzione, rinnovabile, ai sensi
dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale della dipendente
del Comune di Aritzo, dr.ssa Bassu Maria Francesca, da parte del Comune di Austis;

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Austis (ente utilizzatore) della Dott.ssa Bassu Maria Francesca, dipendente del Comune di Aritzo (ente di appartenenza) con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza (cat. C.1 giuridico - cat. C.1.1 economico), con il consenso della dipendente medesima manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà alla dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza (C.1 giuridico - C.1.1 economico), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

ART. 2 DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita dal 27 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

ART. 3 TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

La dott.ssa Bassu Maria Francesca presterà servizio al Comune di Austis per un tempo di lavoro pari a nove ore settimanali nel giorno di martedì o lunedì, mentre gli altri giorni presterà servizio presso il Comune di Aritzo.

ART. 4 TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto di lavoro è conservata presso il Comune di Aritzo a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Comune di Austis.

I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, tenendo conto del fatto che la dott.ssa Bassu Maria Francesca presterà la propria attività al comune di Austis per complessive n. 9 (nove) ore; pertanto il Comune di Austis si impegna a rimborsare al Comune di Aritzo, per le prestazioni della dipendente, il trattamento economico principale e accessorio spettante, con annessi oneri contributivi e IRAP, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge.

La liquidazione di tutti i compensi è accentrata presso il Comune di Aritzo e il rimborso delle quote dovute sarà effettuato a scadenza bimestrale, su dettagliato prospetto predisposto dall'Ufficio Finanziario del Comune di Aritzo.

Gli eventuali oneri previsti dall'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono a totale carico dell'ente utilizzatore.

La dipendente è autorizzato a servirsi del mezzo proprio per recarsi presso la sede del Comune di Austis. I relativi oneri sono posti a carico della dipendente.

ART. 5 RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Aritzo;
- per scadenza della presente convenzione;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati.


La risoluzione/recesso/rinuncia della presente convenzione è subordinata all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 6 NORME FINALI


Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella, allegato b) del DPR n. 642/72, il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5, comma I, del DPR n. 131/86, soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Comune di Aritzo



IL Comune di Austis



La dipendente

